

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 13 maggio 2009 (26.05) (OR. en)

8906/09

Fascicolo interistituzionale: 2008/0098 (COD)

CODEC 588 MI 164 ENT 95 COMPET 219

NOTA

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
	(Strasburgo, 21 - 24 aprile 2009)

I. INTRODUZIONE

La relatrice, Catherine NERIS (PSE-FR), ha presentato, a nome della Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, una relazione contenente l'emendamento 106 (emendamenti 1-106). Inoltre, il gruppo PPE/DE ha presentato otto emendamenti (emendamenti 107-114), i gruppi PSE, ALDE/ADLE, PPE/DE e Verts/ALE hanno presentato congiuntamente 12 emendamenti (emendamenti 115-126) e il gruppo Verts/ALE ne ha presentato uno (emendamento 127).

8906/09 ola/OLA/gm 1 JUR **IT**

II. DISCUSSIONE

La relatrice, Catherine NERIS (PSE-FR), ha aperto la discussione, svoltasi il 22 aprile 2009, e:

- ha rilevato che la proposta della Commissione non ha affrontato i rischi reali, motivo per cui la Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori aveva espresso alcuni dubbi;
- ha ringraziato le presidenze francese e ceca per il loro aiuto;
- ha concluso che una seconda lettura potrebbe contribuire a trovare un compromesso migliore.

Intervenendo a nome della Commissione europea, Günther VERHEUGEN, commissario per le imprese e l'industria:

- ha evidenziato il carattere complesso dell'argomento e le principali sfide affrontate;
- concorda con la relatrice sul fatto che si possa trovare un compromesso migliore;
- ha ringraziato la relatrice e il parlamento in generale per il lavoro svolto.

Intervenendo a nome della Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, Den DOVER (PPE/DE - UK):

- ha espresso soddisfazione per la condivisione unanime del parere espresso dalla Commissione per l'industria, il commercio esterno, la ricerca e l'energia;
- ha sottolineato che le norme nazionali non sono accettabili in un settore tanto importante, e
 che per l'industria edilizia occorre un regolamento.

Intervenendo a nome del gruppo PPE/DE, Zita PLEŠTINSKÁ (PPE/DE - SK):

- ha ricordato che la presente proposta di regolamento aggiorna una direttiva che risale a 20 anni fa;
- ha rilevato gli aspetti positivi di un quadro europeo.

Intervenendo a nome del gruppo PSE, Jan CREMERS (PSE - NL) ha sottolineato che spetta agli Stati membri adottare disposizioni e prevedere sanzioni.

8906/09 ola/OLA/gm JUR TT

Intervenendo a nome del gruppo ALDE/ADLE, Janelly FOURTOU (ALDE/ADLE - FR):

ha insistito sull'opportunità di disporre di un quadro normativo armonizzato;

ha insistito sull'utilità del marchio CE rispetto al marchio nazionale.

Intervenendo a nome del gruppo PPE/DE, Andreas Schwab (PPE/DE - DE):

ha reagito alla presentazione del marchio CE fatta da Janelly FOURTOU e ha dichiarato che

il marchio CE quale illustrato dal gruppo PSE non riguarda le informazioni ai consumatori

bensì le specifiche tecniche dei prodotti;

ha sottolineato che è urgente migliorare il mercato unico europeo affinché i produttori non

debbano più passare per diverse autorità nazionali.

La relatrice, Catherine NERIS (PSE - FR) ha nuovamente preso la parola insistendo sulla necessità

di una normativa e di un'armonizzazione in questo campo, in considerazione soprattutto

dell'opportunità di una tale normativa per le imprese.

III. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 24 aprile 2009, la plenaria ha adottato gli emendamenti 1-24,

26-27, 30, 32-36, 39-44, 46-52, 55-58, 61, 63, 66-68, 70-71, 73, 77-79, 83-106, nonché

l'emendamento 53, prima parte. La plenaria ha altresì adottato sei emendamenti presentati e

mantenuti dal gruppo PPE/DE (emendamenti 107-109, 111-112 e 114) e undici emendamenti

presentati congiuntamente dai gruppi PSE, ALDE/ADLE, PPE/DE e Verts/ALE (emendamenti

115-125).

Il testo della risoluzione legislativa è allegato alla presente nota.

8906/09 ola/OLA/gm **JUR**

Condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione ***T

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (COM(2008)0311 – C6-0203/2008 – 2008/0098(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0311),
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0203/2008),
- visto l'articolo 51 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0068/2009),
- 1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
- 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
- 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Secondo le norme vigenti negli Stati membri, i lavori di costruzione devono essere eseguiti in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.

Emendamento

(1) Secondo le norme vigenti negli Stati membri, i lavori di costruzione devono essere eseguiti in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni e da non danneggiare l'ambiente naturale o creato dall'uomo.

Emendmento 124

Proposta di regolamento

8906/09 **JUR**

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) I prodotti fabbricati in cantiere non vanno considerati come rientranti nella nozione di fornitura di prodotti edili sul mercato comunitario. I costruttori che incorporano i propri prodotti da costruzione nell'opera devono avere la possibilità, senza esservi obbligati, di dichiarare la prestazione di tali prodotti a norma del presente regolamento.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) La prestazione di un prodotto da costruzione è definita non solo in termini di capacità tecniche e caratteristiche essenziali, ma anche sulla base degli aspetti sanitari e di sicurezza legati all'utilizzo del prodotto durante il suo intero ciclo di vita.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) I requisiti che gli Stati membri applicano alle costruzioni e le altre norme nazionali sulle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, dovranno essere conformi alle specifiche tecniche armonizzate. Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Per valutare l'uso sostenibile delle risorse e l'impatto delle costruzioni edili sull'ambiente, si deve ricorrere alle dichiarazioni ambientali di prodotto ("Environmental Product Declarations -EPD").

Emendamento 125

Proposta di regolamento Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 ter) Laddove pertinente, deve essere incoraggiato l'uso, nelle norme armonizzate, di classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, onde tener conto, per determinate opere, della diversità dei requisiti edilizi di base nonché delle differenti caratteristiche climatiche, geologiche e geografiche e d'altro tipo degli Stati membri. Oualora la Commissione non le abbia ancora stabilite esse dovranno essere fissate dagli organismi europei di normalizzazione, sulla base di un mandato riveduto

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Le norme armonizzate dovranno fornire gli strumenti adatti alla valutazione armonizzata della prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione. Le norme armonizzate andranno fissate in base ai mandati adottati dalla Commissione, relativi alle corrispondenti famiglie di prodotti da costruzione, in conformità all'articolo 6

Emendamento

(14) Le norme armonizzate devono fornire gli strumenti adatti alla valutazione armonizzata della prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione. Le norme armonizzate devono essere fissate in base ai mandati adottati dalla Commissione, relativi alle corrispondenti famiglie di prodotti da costruzione, in conformità all'articolo 6

8906/09 6 **JUR**

della direttiva 98/34/CE.

della direttiva 98/34/CE. La Commissione dovrebbe intraprendere azioni volte ad ampliare l'area di prodotto disciplinata dalle norme armonizzate.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) È necessario che le organizzazioni che rappresentano le professioni principali operanti nella progettazione, nella produzione e nell'impiego dei prodotti da costruzione facciano parte degli organismi tecnici europei, per accertarsi che essi operino in modo equo e trasparente e per garantire l'efficacia del mercato.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 ter) Al fine di garantire una buona comprensione delle informazioni fornite dal fabbricante, la dichiarazione di prestazione è redatta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto viene immesso sul mercato. Qualora uno Stato membro abbia più lingue ufficiali, la scelta della lingua utilizzata per la stesura della dichiarazione di prestazione è operata con l'accordo del destinatario.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Per permettere ai costruttori e agli

(16) Per permettere ai costruttori e agli

importatori di prodotti da costruzione di elaborare una dichiarazione di prestazione dei prodotti da costruzione non coperti da una norma armonizzata, è necessario introdurre una Valutazione Tecnica Europea.

importatori di prodotti da costruzione di elaborare una dichiarazione di prestazione dei prodotti da costruzione che non sono coperti da una norma armonizzata o non lo sono integralmente, è necessario introdurre una Valutazione Tecnica Europea.

Emendamento

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Per dare al costruttore e all'importatore maggior flessibilità nella valutazione della prestazione del prodotto da costruzione che intendono commercializzare, essi vanno autorizzati a chiedere una Valutazione Tecnica Europea anche se il prodotto sia già coperto da una norma armonizzata.

soppresso

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) È opportuno che la redazione di proposte di EAD e la pubblicazione delle Valutazioni Tecniche Europee sia affidata a Organismi di Valutazione Tecnica (TAB) designati dagli Stati membri. Affinché i TAB abbiano le necessarie competenze per svolgere tali mansioni, è opportuno che i requisiti della loro designazione siano fissati a livello comunitario. Perciò occorre anche prevedere valutazioni periodiche dei TAB da parte dei TAB di altri Stati membri.

Emendamento

(19) È opportuno che la redazione di EAD e la pubblicazione delle Valutazioni Tecniche Europee sia affidata a Organismi di Valutazione Tecnica (TAB) designati dagli Stati membri. Affinché i TAB abbiano le necessarie competenze per svolgere tali mansioni, è opportuno che i requisiti della loro designazione siano fissati a livello comunitario. Perciò occorre anche prevedere valutazioni periodiche dei TAB da parte dei TAB di altri Stati membri.

8906/09 **JUR**

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) I TAB dovrebbe istituire un'organizzazione *che coordini le* procedure per redigere *le proposte di* EAD e per pubblicare le Valutazioni Tecniche Europee.

Emendamento

(20) I TAB dovrebbero istituire un'organizzazione preposta a coordinare e garantire la trasparenza delle procedure per redigere gli EAD e per pubblicare le Valutazioni Tecniche Europee. Tale organizzazione dovrebbe in particolare garantire un'adeguata informazione del fabbricante e, se del caso, l'audizione, da parte dei gruppi di lavoro istituiti dai TAB, di un esperto scientifico indipendente e/o di un'organizzazione professionale designata dal costruttore.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) Tra le caratteristiche essenziali, vanno distinte le caratteristiche i cui requisiti minimi in termini di livelli o di classi di prestazione sono stabiliti dalla Commissione secondo l'opportuna procedura di comitatologia, e che si applicano indipendentemente dal luogo di immissione sul mercato.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) Il costruttore può evitare la dichiarazione di prestazione per le caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione per le quali, sul mercato in cui intende commercializzarli, non esiste

soppresso

alcun requisito.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Quando, per il mercato in cui il costruttore intende commercializzare i prodotti da costruzione, non esistono requisiti riguardo alle loro caratteristiche essenziali, il costruttore li potrà commercializzare senza dichiarazione di prestazione.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Affiggendo o facendo affiggere il marchio CE al prodotto da costruzione, il costruttore diviene responsabile della conformità del prodotto alla dichiarazione di prestazione.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Il marchio CE va apposto a tutti i prodotti da costruzione, per i quali il costruttore abbia redatto una dichiarazione di prestazione in conformità al presente regolamento. Se non è stata redatta una dichiarazione di prestazione, non va apposto il marchio CE.

Emendamento

soppresso

Emendamento

(28) Affiggendo o facendo affiggere il marchio CE al prodotto da costruzione, il costruttore, il rappresentante autorizzato o l'importatore dovrebbe assumersi la responsabilità della conformità del prodotto alla dichiarazione di prestazione.

Emendamento

(29) Il marchio CE va apposto a tutti i prodotti da costruzione, per i quali il costruttore abbia redatto una dichiarazione di prestazione in conformità al presente regolamento.

8906/09 **JUR**

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Il marchio CE rappresenterà l'unica indicazione attestante la conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione e ai requisiti applicabili. Ai prodotti da costruzione che ne sono muniti, se i requisiti per il suo uso in uno Stato membro corrispondono alla dichiarazione di prestazione, non dev'essere perciò apposto nessun altro marchio da parte di Stati membri, di organismi pubblici od organismi privati che agiscano come imprese pubbliche o che agiscano come organismi pubblici grazie a una posizione di monopolio o a un pubblico mandato.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(30) Il marchio CE rappresenta l'unica indicazione di conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione e ai requisiti della normativa comunitaria di armonizzazione applicabile. Si possono tuttavia utilizzare altri marchi, purché contribuiscano a migliorare la protezione degli utenti dei prodotti da costruzione e non siano disciplinati dalla normativa comunitaria di armonizzazione.

Emendamento

(33 bis) Per consentire un'efficace vigilanza del mercato e garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, è importante che le procedure semplificate per la dichiarazione di un determinato livello o di una determinata classe di prestazione, che non prevedono prove o prove complementari, non siano applicate agli importatori che immettono sul mercato un prodotto con il proprio nome o il proprio marchio o che modificano un prodotto da costruzione già immesso sul mercato in modo da poter condizionare la conformità alla prestazione dichiarata. Tale disposizione riguarda l'utilizzo di risultati stabili di precedenti prove o di altri dati esistenti e l'utilizzo dei risultati di prova ottenuti da terzi. Essa riguarda altresì la procedura semplificata che si

applica alle microimprese.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 35

Testo della Commissione

(35) È importante garantire accessibilità alle norme tecniche nazionali, in modo che le imprese, soprattutto le PMI, possano raccogliere informazioni affidabili e precise sulle norme in vigore nello Stato membro in cui intendono commercializzare i loro prodotti. I Punti di Contatto Prodotti istituiti dal regolamento (CE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio [...2008] che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate norme tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE, dovrebbero perciò fornire informazioni anche sulle norme applicabili all'incorporazione, assemblaggio o installazione di un tipo specifico di prodotto da costruzione.

Emendamento

(35) È importante garantire accessibilità alle norme tecniche nazionali, in modo che le imprese, soprattutto le PMI, possano raccogliere informazioni affidabili e precise sulle norme in vigore nello Stato membro in cui intendono commercializzare i loro prodotti. I Punti di Contatto Prodotti istituiti dal regolamento (CE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio [...2008] che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate norme tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE, dovrebbero perciò fornire informazioni anche sulle norme applicabili all'incorporazione, assemblaggio o installazione di un tipo specifico di prodotto da costruzione. Essi dovrebbero inoltre fornire al costruttore tutte le informazioni relative alle procedure di ricorso disponibili in caso di contestazione delle condizioni d'accesso al marchio CE di uno o più dei suoi prodotti, e in particolare le procedure di ricorso appropriate contro le decisioni adottate in seguito alla valutazione.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(42 bis) Occorre tener conto dei mandati in corso per la fissazione di norme europee armonizzate. Il Comitato europeo

di normalizzazione (CEN) è invitato ad elaborare norme che chiariscano il requisito fondamentale n. 7, intitolato "Uso sostenibile delle risorse naturali".

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(43 bis) La Commissione e gli Stati membri, in collaborazione con le parti interessate, dovrebbero lanciare campagne informative destinate al settore edile, in particolare agli operatori economici e agli utenti, sulla creazione di un linguaggio tecnico comune, sulla ripartizione delle responsabilità tra i singoli operatori economici, sull'apposizione del marchio CE ai prodotti da costruzione e sulla revisione dei requisiti fondamentali dei lavori e i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 43 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(43 ter) Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di revisione del sistema europeo di normalizzazione al fine di aumentare la trasparenza del sistema nel suo complesso e, in particolare, di garantire una partecipazione equilibrata delle parti interessate nei comitati tecnici degli organismi europei di normalizzazione e di prevenire i conflitti di interessi tra di essi. Occorre al contempo adottare iniziative intese ad accelerare sia l'adozione di

norme europee che la loro traduzione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, in particolare la traduzione degli orientamenti per le PMI.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 43 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(43 quater) Il requisito fondamentale n. 7, intitolato "Uso sostenibile delle risorse naturali", dovrebbe tenere conto della riciclabilità dei lavori di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione, della durata delle costruzioni e dell'utilizzo, nelle costruzioni, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento fissa le norme per descrivere la prestazione dei prodotti da costruzione riguardo alle loro caratteristiche essenziali e quelle per l'uso del marchio CE su tali prodotti.

Emendamento

Il presente regolamento fissa le *condizioni* per la commercializzazione dei prodotti da costruzione stabilendo le norme per descrivere la prestazione di tali prodotti riguardo alle loro caratteristiche essenziali e quelle per l'uso del marchio CE sui prodotti in questione.

Emendamento 115

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. "prodotti non coperti o non interamente coperti da una norma armonizzata" indica qualsiasi prodotto da costruzione le cui caratteristiche e prestazioni essenziali non possono essere

pienamente valutate secondo una norma armonizzata esistente, perché tra l'altro:

- a) il prodotto non rientra nel campo d'applicazione di nessuna norma armonizzata esistente;
- b) il prodotto non soddisfa una o più definizioni tecniche di caratteristiche incluse in tali norme armonizzate;
- c) una o più caratteristiche essenziali del prodotto non sono adeguatamente coperte da nessuna di queste norme armonizzate; oppure
- d) uno o più metodi di prova necessari per valutare la prestazione del prodotto sono mancanti o non applicabili.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione

3. "caratteristiche essenziali" indica le caratteristiche del prodotto da costruzione che si riferiscono ai requisiti di base delle costruzioni;

Emendamento

- 3. "caratteristiche essenziali" indica le caratteristiche del prodotto da costruzione che si riferiscono ai requisiti di base delle costruzioni di cui all'allegato I. Per quanto riguarda le caratteristiche essenziali, stabilite nelle specifiche tecniche armonizzate, occorre operare una distinzione tra:
- a) caratteristiche nel luogo in cui il costruttore o l'importatore intende immettere il suo prodotto sul mercato; e
- b) caratteristiche che devono essere notificate a prescindere dal luogo in cui il prodotto viene immesso sul mercato e per le quali i requisiti minimi in termini di livelli o classi di prestazione sono determinati per ciascuna famiglia di prodotti di cui all'allegato IV, tabella 1, e

8906/09 15 \mathbf{IT}

secondo il tipo di applicazione dagli organismi europei di normalizzazione, con l'accordo della Commissione e del comitato permanente per la costruzione.

Se del caso, per ciascuna famiglia di prodotti da costruzione di cui all'allegato IV, tabella 1, le caratteristiche di cui alla lettera (b) del presente punto sono stabilite dalla Commissione, in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 2; esse riguardano tra l'altro questioni di interesse generale, quali l'ambiente, la sicurezza e la valutazione di eventuali rischi per la salute durante l'intero ciclo di vita del prodotto da costruzione.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. "prestazione del prodotto da costruzione" indica la prestazione relativa alle singole caratteristiche essenziali espresse in termini di valore, livello, classe e valore soglia o per mezzo di una descrizione:

Emendamento 116

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. 3 ter. "livello di soglia" indica un valore minimo di prestazione del prodotto. Il livello di soglia può essere di natura tecnica o regolamentare e riferirsi ad un'unica caratteristica oppure a un insieme di caratteristiche;

Emendamento 117

8906/09 **JUR**

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quater. "classe" indica la gamma di prestazioni di un prodotto delimitata da un valore minimo e da un valore massimo di prestazione. Una classe può riferirsi ad un'unica caratteristica oppure a un insieme di caratteristiche;

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. "valutazione tecnica europea" indica una valutazione basata su un Documento europeo di valutazione e riservata ai prodotti da costruzione non coperti o coperti solo parzialmente da una norma armonizzata;

Emendamenti 32, 33, 36 e 39

Proposta di regolamento Articolo 2 – punti da 5 a 16

Testo della Commissione

5. "commercializzazione" indica la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto da costruzione perché sia distribuito o usato sul mercato comunitario, nel corso di un'attività commerciale;

6. "immissione sul mercato" indica la prima messa a disposizione di un prodotto da costruzione sul mercato comunitario;

Emendamento

4 ter. "norma armonizzata" indica una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione di cui all'allegato I della direttiva 98/34/CE, in seguito a una richiesta della Commissione, fatta in conformità all'articolo 6 di tale direttiva;

4 quater. "Documento Europeo di Valutazione" indica un documento che è adottato dall'organizzazione degli Organismi di Valutazione Tecnica ai fini

8906/09 17 **JUR** \mathbf{IT}

- 7. "costruttore" indica qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che abbia fabbricato un prodotto siffatto, con il suo nome o con il suo marchio;
- 8. "distributore" indica qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, che non sia il costruttore o l'importatore, e che commercializzi un prodotto da costruzione;
- 9. "importatore" indica una persona fisica o giuridica, stabilita nella Comunità, che immetta sul mercato comunitario un prodotto da costruzione proveniente da un paese terzo;
- 10. "operatori economici" indica il fabbricante, l'importatore, il distributore e il mandatario;
- 11. "mandatario" indica qualsiasi persona fisica o giuridica, stabilita nella Comunità, che abbia ricevuto dal costruttore il mandato di agire a suo nome per specifiche mansioni;
- 12. "norma armonizzata" significa una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione di cui all'allegato I della direttiva 98/34/CE, in seguito a una richiesta della Commissione, fatta in conformità all'articolo 6 di tale

del rilascio di una Valutazione Tecnica
Europea e che riguarda un prodotto non
coperto o coperto solo parzialmente da
una norma armonizzata;

4 quinquies. "operatori economici" indica il fabbricante, l'importatore, il distributore e il mandatario;

4 sexies. "costruttore" indica qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che abbia fabbricato un prodotto siffatto e lo commercializzi, con il suo nome o con il suo marchio;

4 septies. "importatore" indica una persona fisica o giuridica, stabilita nella Comunità, che immetta sul mercato comunitario un prodotto da costruzione proveniente da un paese terzo;

4 octies. "distributore" indica qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, che non sia il costruttore o l'importatore, e che commercializzi un prodotto da costruzione;

4 nonies. "mandatario" indica qualsiasi persona fisica o giuridica, stabilita nella Comunità, che abbia ricevuto dal costruttore il mandato di agire a suo nome per specifiche mansioni;

4 decies. "commercializzazione" indica la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto da costruzione perché sia distribuito o usato sul mercato

direttiva;

 a) i prodotti trasformati in cantiere da un utente per uso proprio nell'ambito della propria attività professionale;

comunitario, nel corso di un'attività

commerciale; sono esclusi:

b) i prodotti costruiti dentro e/o fuori dal cantiere e incorporati dal costruttore in un'opera senza essere immessi sul mercato.

4 undecies. "immissione sul mercato" indica la prima messa a disposizione di un prodotto da costruzione sul mercato comunitario;

- 13. "Documento Europeo di Valutazione" indica un documento adottato dall'organizzazione degli Organismi di Valutazione Tecnica;
- 14. "accreditamento" ha il significato assegnatogli dal regolamento (CE) n. [...];

15. "ritiro" indica un provvedimento volto a impedire la commercializzazione di un prodotto da costruzione da parte della catena di fornitura;

16. "richiamo" indica un provvedimento volto a ottenere la restituzione di un prodotto da costruzione già commercializzato;

4 duodecies. "ritiro" indica un provvedimento volto a impedire la commercializzazione di un prodotto da costruzione da parte della catena di fornitura;

4 terdecies. "richiamo" indica un provvedimento volto a ottenere la restituzione di un prodotto da costruzione già commercializzato;

4 quaterdecies. "accreditamento" ha il significato assegnatogli dal regolamento (CE) n. [...];

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

16 bis. "utente" indica qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della sicurezza dell'incorporazione di un

prodotto da costruzione nelle opere di costruzione;

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

16 ter. "organismo di valutazione tecnica" indica un organismo designato da uno Stato membro a partecipare allo sviluppo dei Documenti Europei di Valutazione e a valutare la prestazione delle caratteristiche essenziali di prodotti da costruzione non coperti o coperti solo parzialmente da una norma armonizzata nelle aree di prodotto di cui all'allegato IV;

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 18

Testo della Commissione

18. "controllo della produzione in fabbrica" significa il controllo interno e permanente della produzione *in una fabbrica*;

Emendamento

18. "controllo della produzione in fabbrica" significa il controllo interno e permanente della produzione svolto dal costruttore, che garantisce la conformità del processo di produzione del prodotto da costruzione e del prodotto finale così ottenuto alle specifiche tecniche;

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

20 bis. "kit" indica una serie di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati in modo permanente nelle opere al fine di per diventare un "sistema assemblato".

8906/09 JUR T

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

- 1. Il costruttore o l'importatore all'atto di immettere sul mercato un prodotto da costruzione redigeranno una dichiarazione di prestazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- (a) il prodotto da costruzione rientra in una norma armonizzata o, per tale prodotto, è stata rilasciata una Valutazione Tecnica Europea; e
- (b) nel luogo in cui il costruttore o l'importatore intendono immettere il prodotto sul mercato esistono i requisiti relativi alle caratteristiche essenziali del prodotto.

Il produttore o l'importatore possono redigere una dichiarazione di prestazione anche se non ricorrono i requisiti di cui al punto (b).

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La dichiarazione di prestazione di cui al paragrafo 1 tratterà almeno le caratteristiche essenziali per le quali esistano i requisiti di cui al punto (b) del paragrafo 1.

Emendamento 44

Emendamento

- 1. Il costruttore o l'importatore all'atto di immettere sul mercato un prodotto da costruzione redigeranno una dichiarazione di prestazione se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
- (a) il prodotto da costruzione rientra in una norma armonizzata;
- (b) per il prodotto da costruzione è stata rilasciata una Valutazione Tecnica Europea.

Emendamento

soppresso

8906/09 21 **JUR**

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La dichiarazione di prestazione descriverà la prestazione dei prodotti da costruzione riguardo alle caratteristiche essenziali di tali prodotti, in conformità alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate.

Emendamento

1. La dichiarazione di prestazione descrive la prestazione dei prodotti da costruzione riguardo alle due tipologie di caratteristiche essenziali di tali prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, in conformità alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate.

Emendamento 107

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) *l'elenco* delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione di cui viene descritta la prestazione e i livelli o le classi di tale prestazione;

Emendamento

b) *l'elenco completo* delle caratteristiche essenziali indicate nelle specifiche tecniche armonizzate per il prodotto da costruzione e, per ciascuna caratteristica essenziale, i valori dichiarati, le classi o i livelli di prestazione oppure la menzione "prestazione non determinata";

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) il numero di riferimento della norma armonizzata, del Documento Europeo di Valutazione o della Documentazione Tecnica Specifica, usato per la valutazione di ciascuna caratteristica essenziale.

Emendamento

(c) il numero di riferimento *e il titolo* della norma armonizzata, del Documento Europeo di Valutazione o della Documentazione Tecnica Specifica, usati per la valutazione di ciascuna caratteristica essenziale.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) l'uso generico previsto, stabilito dalla specifica tecnica armonizzata;

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c ter) le indicazioni relative alla procedura seguita per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione; se il sistema applicabile per la valutazione della prestazione è stato sostituito dalla procedura semplificata di cui all'articolo 27 o 28, il costruttore dichiara quanto segue: 'STD - Procedura semplificata';

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c quater) le informazioni sulle sostanze

8906/09 23 **JUR**

pericolose contenute nel prodotto da costruzione, di cui all'allegato III bis e le indicazioni relative alle sostanze pericolose che devono essere dichiarate in base ad altre disposizioni di armonizzazione della legislazione comunitaria.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Ciascun prodotto immesso sul mercato deve essere munito di una copia della dichiarazione di prestazione.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. È possibile fornire la copia della dichiarazione di prestazione per via elettronica solo con l'accordo esplicito del destinatario.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La dichiarazione di prestazione va redatta in base al modello di cui all'allegato III.

Emendamento

1. Ciascun prodotto immesso sul mercato deve essere munito di una copia della dichiarazione di prestazione in forma cartacea o spedita per via elettronica.

Emendamento

2. Il costruttore spedisce una copia cartacea della dichiarazione di prestazione, qualora il destinatario lo richieda.

Emendamento

4. La dichiarazione di prestazione va redatta in base al modello di cui all'allegato III, nella lingua o nelle lingue dello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato.

8906/09 24 JUR

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il marchio CE va apposto *solo* ai prodotti da costruzione, per i quali il costruttore ha redatto una dichiarazione di prestazione in conformità agli articoli 4, 5 e 6.

Il marchio CE non può essere apposto ai prodotti da costruzione se il costruttore non ha redatto una dichiarazione di prestazione in conformità agli articoli 4, 5 e 6.

Affiggendo o facendo affiggere il marchio CE, il costruttore diviene responsabile della conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione.

Emendamenti 108 e 55

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafi 2 e 3

Testo della Commissione

- 2. Il marchio CE va apposto in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto da costruzione o su un'apposita targhetta. Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, esso andrà apposto sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento.
- 3. Al marchio CE seguiranno le ultime 2 cifre dell'anno in cui viene apposto, il nome o il marchio di identificazione del costruttore, il codice di identificazione unico del prodotto da costruzione e il numero della dichiarazione di

Emendamento

1. Il marchio CE va apposto ai prodotti da costruzione, per i quali il costruttore ha redatto una dichiarazione di prestazione in conformità agli articoli 4, 5 e 6. In mancanza di una dichiarazione di prestazione, il marchio CE non può essere apposto.

Il marchio CE non può essere apposto ai prodotti da costruzione se il costruttore non ha redatto una dichiarazione di prestazione in conformità agli articoli 4, 5 e 6.

Affiggendo o facendo affiggere il marchio CE, il costruttore, *o*, *se del caso*, *l'importatore*, diviene responsabile della conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione.

Emendamento

- 2. Il marchio CE va apposto in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto da costruzione, su un'apposita targhetta, sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento.
- 3. Al marchio CE *seguono* il nome o il marchio di identificazione del costruttore *e* il codice di identificazione unico del prodotto da costruzione.

8906/09 JUR 25 prestazione.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire una corretta applicazione del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l'uso improprio della marcatura. Gli Stati membri prevedono altresì sanzioni per le infrazioni, incluse sanzioni penali per le infrazioni gravi. Tali sanzioni sono proporzionate alla gravità dell'infrazione.

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 9

Testo della Commissione

Ogni Stato membro fa sì che, sul proprio territorio, i "Punti di Contatto Prodotti" istituiti ai sensi del regolamento (CE) n. ... forniscano anche informazioni su tutte le norme tecniche o i regolamenti applicabili all'incorporazione, all'assemblaggio o all'installazione di un tipo specifico di prodotto da costruzione.

Emendamento

Ogni Stato membro fa sì che, sul proprio territorio, i "Punti di Contatto Prodotti" istituiti ai sensi del regolamento (CE) n. ... forniscano anche informazioni chiare e di facile comprensione su:

a) tutte le norme tecniche o i regolamenti applicabili all'incorporazione, all'assemblaggio o all'installazione di un tipo specifico di prodotto da costruzione sul suo territorio; b) ove del caso, le possibilità di ricorso di

cui tutti i costruttori dispongono per

8906/09 26 **JUR**

contestare le condizioni di accesso al marchio CE di uno o più dei loro prodotti, in particolare le procedure di ricorso appropriate contro le decisioni adottate in seguito alla valutazione.

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. I "Punti di Contatto Prodotti" sono indipendenti da qualunque organismo od organizzazione che partecipa alla procedura di accesso alla marcatura CE. Linee guida sul ruolo e le competenze dei punti di contatto sono elaborate dalla Commissione ed adottate dal comitato di cui all'articolo 51, paragrafo 1.

Emendamento 109

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafi 3, 4 e 5

Testo della Commissione

3. I costruttori instaurano procedure per garantire la validità della dichiarazione di prestazione nelle produzioni in serie. Si dovrà tener conto adeguatamente delle modifiche nel tipo di prodotto e nelle relative specifiche tecniche armonizzate.

All'occorrenza, i costruttori effettuano una prova su un campione dei prodotti da costruzione commercializzati, esaminano e, se necessario, registrano i reclami e informano i distributori di tale monitoraggio.

Emendamento

3. I costruttori instaurano procedure per garantire la validità della dichiarazione di prestazione nelle produzioni in serie. Si dovrà tener conto adeguatamente delle modifiche nel tipo di prodotto e nelle relative specifiche tecniche armonizzate.

8906/09 **JUR**

- 4. I costruttori appongono sui loro prodotti un numero per tipo, lotto, serie o per ogni altro elemento che ne consenta l'identificazione; se la dimensione o la natura del prodotto lo impedisce, essi forniscono le informazioni prescritte sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.
- 5. I costruttori indicano il loro nome, marchio registrato o commerciale e indirizzo cui possono essere contattati sul prodotto da costruzione o, se ciò fosse impossibile, sul suo imballaggio o sul documento di accompagnamento.

- 4. I costruttori appongono sui loro prodotti un numero per tipo, lotto, serie o per ogni altro elemento che ne consenta l'identificazione o forniscono le informazioni prescritte sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.
- 5. I costruttori indicano il loro nome, marchio registrato o commerciale e indirizzo cui possono essere contattati sul prodotto da costruzione o sul suo imballaggio o sul documento di accompagnamento.

Emendamento 118

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le norme armonizzate sono stabilite dagli organismi europei di normalizzazione, di cui all'allegato I della direttiva 98/34/CE in base a mandati decisi dalla Commissione in conformità all'articolo 6 di tale direttiva.

Emendamento

1. Le norme armonizzate sono stabilite dagli organismi europei di normalizzazione, di cui all'allegato I della direttiva 98/34/CE in base alle richieste presentate dalla Commissione in conformità all'articolo 6, paragrafo 3, primo trattino, di tale direttiva e dal Comitato permanente per la costruzione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 di tale direttiva.

Gli organismi europei di normalizzazione garantiscono che nessuna categoria di attori di un dato settore sia rappresentata in misura superiore al 25% dei partecipanti in seno a una commissione tecnica o ad un gruppo di lavoro. Se una o più categorie di attori non può partecipare o sceglie di non partecipare al gruppo di lavoro, tale requisito può essere riesaminato con l'accordo di tutti i

8906/09 JUR

partecipanti.

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Le norme armonizzate stabiliscono metodi e criteri per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione riguardo alle loro caratteristiche essenziali

Emendamento

2. Le norme armonizzate stabiliscono metodi e criteri per valutare la prestazione e la durevolezza dei prodotti da costruzione riguardo alle loro caratteristiche essenziali.

Le norme armonizzate stabiliscono, se del caso, l'uso generalmente previsto dei prodotti; esse indicano altresì le caratteristiche, i cui requisiti minimi sono stabiliti, in termini di livelli o classi di prestazione, dalla Commissione per ciascuna famiglia di prodotti di cui all'allegato IV, tabella 1, e per tipo di applicazione, nell'ambito della procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 17 - paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Quando una norma armonizzata è stata approvata da un organismo di normalizzazione europeo, il comitato di cui all'articolo 51, paragrafo 1, può assumersi il compito di effettuare tutte le verifiche per garantire che la norma risponda ai requisiti stabiliti nel mandato conferito dalla Commissione o da uno Stato membro.

Emendamento 119

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafi 2, 3 e 4

Testo della Commissione

2. Se la Commissione non stabilisce classi di prestazione riguardo alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, esse possono essere stabilite nelle norme armonizzate dagli organismi europei di normalizzazione.

Se la Commissione ha stabilito classi di prestazione riguardo alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, gli organismi europei di normalizzazione useranno tali classi nelle norme armonizzate.

3. Gli organismi europei di normalizzazione *possono fissare* nelle specifiche tecniche armonizzate *le condizioni alle quali si riterrà, senza prove o senza prove ulteriori, che un prodotto soddisfi un certo livello o una classe* di prestazione.

4. Gli Stati membri possono introdurre livelli o classi di prestazione, riguardo alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, solo in base a sistemi di classificazione stabiliti dagli organismi europei di normalizzazione nelle norme armonizzate o dalla Commissione.

Emendamento

2. Se la Commissione non stabilisce classi di prestazione riguardo alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, esse possono essere stabilite nelle norme armonizzate dagli organismi europei di normalizzazione.

Se la Commissione ha stabilito classi di prestazione riguardo alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, gli organismi europei di normalizzazione useranno tali classi nelle norme armonizzate, in base a un mandato riveduto.

3. Se previsto dal relativo mandato gli organismi europei di normalizzazione stabiliscono nelle specifiche tecniche armonizzate i livelli di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali ed eventualmente agli usi finali previsti, cui i prodotti da costruzione degli Stati membri dovranno attenersi.

3 bis. La Commissione può fissare le condizioni alle quali, senza prove o senza prove ulteriori, un prodotto da costruzione possa essere considerato conforme a un certo livello o classe di prestazione.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

Qualora la Commissione non definisca dette condizioni esse potranno essere stabilite dagli organismi europei di normalizzazione in norme armonizzate, sulla base di un mandato riveduto

4. Gli Stati membri possono introdurre livelli o classi di prestazione *cui i prodotti da costruzione dovranno conformarsi*, riguardo alle caratteristiche essenziali dei prodotti *stessi*, solo in base a sistemi di classificazione stabiliti dagli organismi europei di normalizzazione nelle norme armonizzate o dalla Commissione.

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

In ciascun caso, la Commissione sceglie il sistema meno oneroso a parità di sicurezza.

Emendamento

In ciascun caso, la Commissione sceglie il sistema meno oneroso a parità di sicurezza dell'incorporazione del prodotto da costruzione nell'opera di costruzione.

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il sistema così scelto *verrà indicato* nei mandati per le norme armonizzate e nelle specifiche tecniche armonizzate.

Emendamento

3. Il sistema così scelto e le informazioni in merito al suo uso generico previsto, sono indicati nei mandati per le norme armonizzate e nelle specifiche tecniche armonizzate.

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *Il* Documento Europeo di Valutazione (EAD) viene adottato dall'organizzazione degli Organismi di Valutazione Tecnica di cui all'articolo 25, paragrafo 1 in seguito alla richiesta di Valutazione Tecnica Europea di un costruttore o di un importatore, conforme alla procedura dell'allegato II.

Emendamento

1. Per i prodotti da costruzione coperti o coperti solo parzialmente da una norma armonizzata, il Documento Europeo di Valutazione (EAD) viene adottato dall'organizzazione degli Organismi di Valutazione Tecnica di cui all'articolo 25, paragrafo 1, in seguito alla richiesta di Valutazione Tecnica Europea di un costruttore o di un importatore, conforme alla procedura dell'allegato II.

Emendamento 120

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo)

8906/09 31 **JUR**

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Quando la Commissione ritiene che sia stato raggiunto un sufficiente livello di competenza tecnica e scientifica per quanto concerne un DEV, incarica gli organismi europei di normalizzazione di elaborare una norma armonizzata sulla base di tale DEV.

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per *ogni prodotto* da costruzione, la Valutazione Tecnica Europea (ETA) viene rilasciata da un Organismo di Valutazione Tecnica, su richiesta di un costruttore o di un importatore, in base a un EAD e in conformità alla procedura di cui all'allegato II.

Emendamento

1. Per *i prodotti* da costruzione *non coperti o coperti solo parzialmente da una norma armonizzata*, la Valutazione Tecnica Europea (ETA) viene rilasciata da un Organismo di Valutazione Tecnica, su richiesta di un costruttore o di un importatore, in base a un EAD e in conformità alla procedura di cui all'allegato II.

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. La Commissione fissa *le* procedure di valutazione, comprese *adeguate* modalità d'appello contro le decisioni prese a seguito della valutazione.

Emendamento

2. La Commissione fissa *delle* procedure di valutazione *trasparenti*, comprese modalità d'appello *appropriate e accessibili* contro le decisioni prese a seguito della valutazione.

Emendamento 121

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) garantire in seno

8906/09 JUR

all'Organizzazione dei TAB la parità di trattamento di questi ultimi;

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e ter) verificare la trasparenza delle procedure di cui all'articolo 19 e all'allegato II e la consultazione del costruttore nell'ambito di tali procedure.

Emendamenti 77, 122 e 111

Proposta di regolamento Articolo 26

Testo della Commissione

- 1. Determinando il tipo di prodotto, il costruttore può sostituire la prova per tipo o il calcolo per tipo con una Documentazione Tecnica Specifica (STD) da cui risulti:
- a) che, per una o più caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione da lui commercializzato, si ritiene che esso raggiunga un certo livello o una certa classe di prestazione senza prove o calcoli, o senza prove o calcoli ulteriori, in conformità alle condizioni precisate nelle pertinenti specifiche tecniche armonizzate o nella decisione della Commissione;
- b) che il prodotto da costruzione da lui commercializzato condivide il tipo di prodotto con un altro prodotto da costruzione, fabbricato da un altro costruttore e già provato in conformità alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate. Se queste condizioni sono soddisfatte, il costruttore è autorizzato a dichiarare che la prestazione corrisponde interamente o parzialmente ai risultati di prova di quest'altro prodotto;

Emendamento

- 1. Determinando il tipo di prodotto, il costruttore può sostituire la prova per tipo o il calcolo per tipo con una Documentazione Tecnica Specifica (STD) da cui risulti:
- a) che, per una o più caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione da lui commercializzato, si ritiene che esso raggiunga un certo livello o una certa classe di prestazione senza prove o calcoli, o senza prove o calcoli ulteriori, in conformità alle condizioni precisate nelle pertinenti specifiche tecniche armonizzate o nella decisione della Commissione; oppure
- b) che il prodotto da costruzione da lui commercializzato condivide il tipo di prodotto con un altro prodotto da costruzione, fabbricato da un altro costruttore e già provato in conformità alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate. Se queste condizioni sono soddisfatte, il costruttore è autorizzato a dichiarare che la prestazione corrisponde interamente o parzialmente ai risultati di prova di quest'altro prodotto; il costruttore può usare i risultati di prova ottenuti da un

8906/09 **JUR**

c) che il prodotto da costruzione da lui commercializzato è un insieme di componenti, che egli assembla in base a precise istruzioni del fornitore dell'insieme o di una sua componente, il quale ha già collaudato l'insieme o la componente per una o più caratteristiche essenziali in conformità alle pertinenti specifiche tecniche. Se queste condizioni sono soddisfatte, il costruttore è autorizzato a dichiarare che la prestazione corrisponde interamente o parzialmente ai risultati di prova dell'insieme o della componente, a lui forniti;

Il costruttore può usare i risultati di prova ottenuti da un altro costruttore solo dopo esserne stato autorizzato da quest'ultimo, che resta responsabile della precisione, affidabilità e stabilità di tali risultati di prova.

2. Se il prodotto da costruzione di cui al paragrafo 1, appartiene a una famiglia di prodotti da costruzione per la quale il sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione applicabile è il sistema 1 o 2, di cui all'allegato V, la STD sarà verificata dal relativo organismo di certificazione di cui all'allegato V.

altro costruttore solo dopo esserne stato autorizzato da quest'ultimo, che resta responsabile della precisione, affidabilità e stabilità di tali risultati; oppure

c) che il prodotto da costruzione da lui commercializzato è un insieme di componenti, che egli assembla in base a precise istruzioni del fornitore dell'insieme o di una sua componente, il quale ha già collaudato l'insieme o la componente per una o più caratteristiche essenziali in conformità alle pertinenti specifiche tecniche. Se queste condizioni sono soddisfatte, il costruttore è autorizzato a dichiarare che la prestazione corrisponde interamente o parzialmente ai risultati di prova dell'insieme o della componente, a lui forniti:

Il costruttore può usare i risultati di prova ottenuti da un altro costruttore *o fornitore di sistemi* solo dopo esserne stato autorizzato da quest'ultimo *o dal fornitore di sistemi*, che resta responsabile della precisione, affidabilità e stabilità di tali risultati di prova.

Il costruttore rimane responsabile della conformità del prodotto da costruzione a tutte le prestazioni dichiarate secondo le pertinenti specifiche tecniche armonizzate. Il costruttore provvede a che la prestazione del prodotto non sia compromessa in una fase successiva del processo di fabbricazione o di assemblaggio.

- 2. La STD è verificata dal competente organismo di certificazione indicato nell'allegato V se il prodotto da costruzione di cui al paragrafo 1, appartiene a una famiglia di prodotti da costruzione per la quale il sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione applicabile è, come da allegato V,
- il sistema 1 o 2 per i prodotti
 corrispondenti all'articolo 26, paragrafo
 1, lettera a) (senza prove o calcoli ulteriori

8906/09 JUR **TT**

- WT/WFT)
- il sistema 1, 2 o 4 per i prodotti
 corrispondenti all'articolo 26, paragrafo
 1, lettera b) (condivisione di risultati)
- il sistema 1 o 2 per i prodotti
 corrispondenti all'articolo 26, paragrafo
 1, lettera c) (cascading)

2 bis. Il presente articolo non si applica agli importatori che immettono sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio o modificano un prodotto da costruzione già immesso sul mercato in misura tale da condizionare la conformità alla prestazione dichiarata, ai sensi dell'articolo 14.

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 27 – titolo

Testo della Commissione

Uso della Documentazione Tecnica Specifica da parte di microimprese

Emendamento

Uso della Documentazione Tecnica
Specifica da parte di microimprese *che*fabbricano prodotti da costruzione

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le microimprese possono sostituire il sistema per valutare la dichiarazione di prestazione del prodotto da costruzione con una STD. L'STD deve dimostrare la conformità del prodotto da costruzione ai requisiti stabiliti.

Emendamento

1. Le microimprese *che fabbricano prodotti da costruzione* possono sostituire
il sistema per valutare la dichiarazione di
prestazione del prodotto da costruzione con

una STD. L'STD deve dimostrare la conformità del prodotto da costruzione ai requisiti stabiliti.

Emendamento 123

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Documentazione Tecnica Specifica garantisce un livello equivalente per quanto riguarda la salute e la sicurezza delle persone e altri aspetti di interesse pubblico. Il costruttore resta responsabile della conformità del prodotto alle caratteristiche indicate nella dichiarazione di prestazione. Il costruttore fornisce indicazioni sull'uso finale previsto del prodotto.

Emendamento 112

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Entro il ...* la Commissione elabora una relazione sull'attuazione del presente articolo valutando, tra l'altro, se la sua applicazione possa essere estesa ad altre imprese, se esso debba essere adattato per la produzione in piccole serie o se debba essere abrogato. La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, se del caso, di proposte legislative.

Emendamento 83

8906/09 36 JUR

^{* 5} anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. Il presente articolo non si applica agli importatori che immettono sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio o modificano un prodotto da costruzione già immesso sul mercato in misura tale da condizionare la conformità alla prestazione dichiarata, ai sensi dell'articolo 14.

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per un prodotto da costruzione, non progettato e fabbricato in serie ma in risposta a un ordine specifico, e installato in una singola opera identificata, il costruttore può sostituire il sistema vigente per valutare la prestazione con una STD che dimostri la conformità del prodotto ai requisiti stabiliti.

Emendamento

1. Per un prodotto da costruzione *non* progettato e fabbricato in serie ma in risposta a un ordine specifico e installato in una singola opera identificata, il costruttore può sostituire il sistema vigente per valutare la prestazione con una STD che dimostri la conformità del prodotto ai requisiti stabiliti. La STD assicura un livello equivalente di sicurezza e affidabilità delle prestazioni in relazione ai requisiti costruttivi essenziali.

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. L'autorità notificante verifica che le valutazioni di conformità siano effettuate in modo appropriato, senza imporre oneri superflui alle imprese e tenendo nel debito conto la dimensione dell'impresa, le specificità del settore delle costruzioni e la sua struttura, il grado di complessità tecnologica del prodotto in questione e la natura, il volume e la periodicità del

8906/09

37 **JUR**

processo di produzione.

Emendamento 86

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'organismo notificato e il suo personale svolgono le mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione, al massimo livello di integrità professionale e di competenza tecnica richiesta nel campo specifico e si sottraggono a tutte le pressioni e gli incentivi, soprattutto finanziari, che possano influenzare il loro giudizio o i risultati dell'attività di valutazione e/o di verifica, soprattutto se provenienti da persone o gruppi interessati ai risultati di tali attività.

Emendamento 87

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 88

Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5. L'organismo notificato e il suo personale svolgono, in maniera del tutto trasparente nei confronti del costruttore, le mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione, al massimo livello di integrità professionale e di competenza tecnica richiesta nel campo specifico e si sottraggono a tutte le pressioni e gli incentivi, soprattutto finanziari, che possano influenzare il loro giudizio o i risultati dell'attività di valutazione e/o di verifica, soprattutto se provenienti da persone o gruppi interessati ai risultati di tali attività.

Emendamento

11 bis. Gli organismi notificati informano i propri clienti e prestano loro consulenza nel loro migliore interesse.

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri si assicurano che i membri del comitato di cui al paragrafo 1 siano indipendenti dalle parti coinvolte nella valutazione della conformità dei prodotti da costruzione.

Emendamento 89

8906/09 JUR **TT**

Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli orientamenti per l'omologazione tecnica europea, pubblicati prima dell'1 luglio 2011 in conformità all'articolo 11 della direttiva 89/106/CEE, possono essere utilizzati come EAD.

Emendamento

3. Gli orientamenti per l'omologazione tecnica europea, pubblicati prima del 1° luglio 2011 in conformità all'articolo 11 della direttiva 89/106/CEE e le interpretazioni comuni delle procedure di valutazione dei prodotti da costruzione adottate dall'Organizzazione europea per il benestare tecnico (EOTA) anteriormente al 1º luglio 2011 ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE possono essere utilizzati come EAD. Quando la Commissione ritiene che sia stato raggiunto un sufficiente livello di competenza tecnica e scientifica per quanto concerne un orientamento per l'omologazione tecnica europea, dà mandato agli organismi europei di normalizzazione di elaborare una norma armonizzata sulla base di tale orientamento, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3 bis.

Emendamento 90

Proposta di regolamento Allegato I – comma 1

Testo della Commissione

Le costruzioni, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate.

Emendamento

Le costruzioni, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenuto conto della salute e della sicurezza delle persone interessate per tutto il ciclo di vita dei lavori.

Emendamento 91

Proposta di regolamento Allegato I – sezione 3 – alinea

Testo della Commissione

Le costruzioni devono essere concepite e costruite in modo da non rappresentare una

Emendamento

Le costruzioni devono essere concepite e costruite in modo da non rappresentare una

8906/09 ЛJR

minaccia per l'igiene degli occupanti e dei vicini, da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità dell'ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione, in particolare a causa di uno dei seguenti eventi:

minaccia per l'igiene e la salute dei lavoratori, degli occupanti e dei vicini durante tutto il loro ciclo di vita e da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità dell'ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione, in particolare a causa di uno dei seguenti eventi:

Emendamento 92

Proposta di regolamento Allegato I – sezione 6

Testo della Commissione

Le costruzioni e i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento e aerazione devono essere concepiti e costruiti in modo che il consumo di energia durante l'uso sia moderato, tenuto conto delle condizioni climatiche del luogo e il benessere termico degli occupanti.

Emendamento

Le costruzioni e i relativi impianti di riscaldamento, illuminazione, raffreddamento e aerazione devono essere concepiti e costruiti in modo che il consumo di energia durante l'uso sia moderato, tenuto conto delle condizioni climatiche del luogo e il benessere termico degli occupanti. I prodotti da costruzione devono inoltre essere efficienti dal punto di vista energetico e utilizzare meno energia possibile durante il loro ciclo di vita.

Emendamento 93

Proposta di regolamento Allegato I – sezione 7 – alinea

Testo della Commissione

Le costruzioni devono essere concepite. costruite e demolite in modo che l'uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca quanto segue:

Emendamento

Le costruzioni devono essere concepite. costruite e demolite in modo che l'uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca almeno quanto segue:

8906/09

40 **JUR**

Emendamento 94

Proposta di regolamento Allegato II – titolo

Testo della Commissione

Procedura per l'adozione del Documento Europeo di Valutazione (EAD) e il rilascio della Valutazione Tecnica Europea (ETA)

Emendamento

Procedura per l'adozione del Documento Europeo di Valutazione (EAD) e il rilascio della Valutazione Tecnica Europea (ETA) per i prodotti da costruzione non coperti o coperti solo parzialmente da una norma armonizzata

Emendamento 95

Proposta di regolamento Allegato II – punto 2.-1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2.-1. In accordo con gli Organismi di Valutazione Tecnica (TAB) del mercato di destinazione prescelto, il TAB competente effettua la valutazione secondo le disposizioni del 2° contratto e del progetto di programma di lavoro, rilascia la corrispondente Valutazione Tecnica Europea e la trasmette alla Commissione e a tutti gli altri TAB designati per la stessa area di prodotto, di cui alla tabella 1 dell'allegato IV.

Emendamento 114

Proposta di regolamento Allegato II – punto 2.1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2.1 bis. D'intesa con gli altri TAB, il TAB competente effettua la valutazione secondo le disposizioni del secondo contratto e del progetto di programma di lavoro, rilascia la corrispondente Valutazione Tecnica Europea e la trasmette alla Commissione e a tutti gli altri TAB designati per le stesse aree di prodotto (cfr. tabella 1 dell'allegato IV).

8906/09 41 **JUR** IT

Emendamento 96

Proposta di regolamento Allegato II – punto 2.5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il costruttore può richiedere al sopracitato gruppo di lavoro l'audizione di un esperto scientifico indipendente di sua scelta, al fine di completare le informazioni messe a disposizione dei TAB. Il gruppo di lavoro ha l'obbligo di procedere a tale audizione.

Emendamento 97

Proposta di regolamento Allegato II – punto 2.7

Testo della Commissione

2.7. Consultato il gruppo di lavoro, il TAB responsabile accluderà tali contributi al progetto di EAD, che invierà all'Organizzazione dei TAB di cui all'articolo 25, paragrafo 1. Dopo avere comunicato il progetto definitivo di EAD al costruttore, che avrà una settimana per reagire, l'Organizzazione dei TAB approverà l'EAD in quanto documento provvisorio. L'Organizzazione dei TAB invierà una copia dell'EAD provvisorio approvato al costruttore e alla Commissione. Se, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento, la Commissione comunica le sue osservazioni sull'EAD provvisorio all'Organizzazione dei TAB, quest'ultima modificherà l'EAD di conseguenza. Trascorso tale periodo, il TAB responsabile inizierà i preparativi per effettuare la valutazione.

Emendamento

2.7. Consultato il gruppo di lavoro, il TAB responsabile acclude tali contributi al progetto di EAD, che invia all'Organizzazione dei TAB di cui all'articolo 25, paragrafo 1. Dopo avere comunicato il progetto definitivo di EAD al costruttore, che ha una settimana per reagire, e previa consultazione di almeno un'organizzazione professionale nominata dal costruttore, qualora lo desideri, l'Organizzazione dei TAB approva l'EAD in quanto documento provvisorio. L'Organizzazione dei TAB invia una copia dell'EAD provvisorio approvato al costruttore e alla Commissione. Se, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento, la Commissione comunica le sue osservazioni sull'EAD provvisorio all'Organizzazione dei TAB, quest'ultima modifica l'EAD di conseguenza. Trascorso tale periodo, il TAB responsabile *inizia* i preparativi per effettuare la valutazione.

Emendamento 98

8906/09 **JUR**

Proposta di regolamento Allegato III – titolo

Testo della Commissione	Emendamento
Dichiarazione di prestazione	soppresso
<i>N</i>	
Emendamento 99	
Proposta di regolamento Allegato III – punto 4	
Testo della Commissione	Emendamento
4. Identificazione di prodotto (che ne permetta la tracciabilità):	4. Identificazione di prodotto (che ne permetta la tracciabilità) <i>e menzione dell'uso generico previsto</i> :
Emendamento 100	
Proposta di regolamento Allegato III – punto 6 – comma 2 bis (nuovo)	
Testo della Commissione	Emendamento
	seguendo il sistema (n). di valutazione e di verifica della costanza delle prestazioni
Emendamento 101	
Proposta di regolamento Allegato III bis (nuovo)	
Testo della Commissione	Emendamento
	Allegato III bis
	Sostanze pericolose da dichiarare nella dichiarazione di prestazione
	1. Sostanze estremamente problematiche
	a) sostanze che figurano nell'elenco delle sostanze candidate all'autorizzazione di REACH (regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione,

8906/09 JUR IT

l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche¹);

- b) sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) secondo REACH (regolamento (CE) n. 1907/2006);
- c) sostanze molto persistenti o molto bioaccumulabili (vPvB) secondo REACH (regolamento (CE) n. 1907/2006);
- d) sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione delle categorie 1 e 2 di cui alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose².
- 2. Sostanze oggetto di determinate classificazioni

Sostanze che rispondono ai criteri di classificazione di cui alla direttiva 67/548/CEE nelle seguenti categorie:

- a) sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione della categoria 3;
- b) sostanze caratterizzate da tossicità cronica (R48);
- c) sostanze pericolose per l'ambiente con possibili effetti a lungo termine (R50-53);
- d) sostanze pericolose per lo strato di ozono (R59);
- e) sostanze che possono provocare sensibilizzazione in caso di inalazione (R42);
- f) sostanze che possono provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43).
- 3. Sostanze pericolose prioritarie

Sostanze pericolose prioritarie elencate nell'allegato X della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in

materia di acque³ (cd. "direttiva quadro Acque").

Emendamento 102

Proposta di regolamento Allegato V – sezione 1 – punto 1.1 – alinea

Testo della Commissione

1.1. **Sistema 1 -** Dichiarazione della prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali del prodotto fatta dal costruttore in base agli elementi che seguono:

Emendamento 103

Proposta di regolamento Allegato V - sezione 1 - punto 1.2 - alinea

Testo della Commissione

1.2. Sistema 2 - Dichiarazione della prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali del prodotto fatta dal costruttore in base agli elementi che seguono:

Emendamento 104

Proposta di regolamento Allegato V – sezione 1 – punto 1.3 – alinea

Testo della Commissione

1.3. Sistema 3 - Dichiarazione della prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali del prodotto fatta dal costruttore in base agli elementi che seguono:

Emendamento 105

Emendamento

1.1. *Sistema 1*+ - Dichiarazione della prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali del prodotto fatta dal costruttore in base agli elementi che seguono:

Emendamento

1.2. Sistema 1 - Dichiarazione della prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali del prodotto fatta dal costruttore in base agli elementi che seguono:

Emendamento

1.3. Sistema 2+ - Dichiarazione della prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali del prodotto fatta dal costruttore in base agli elementi che seguono:

8906/09 45 **JUR**

¹ GU L 396, del 30.12.2006, pag. 1.

² GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

³ GU L 327, del 22.12.2000, pag. 1.

Proposta di regolamento Allegato V - sezione 1 - punto 1.4 - alinea

Testo della Commissione

1.4. **Sistema 4 -** Dichiarazione della prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali del prodotto fatta dal costruttore in base agli elementi che seguono:

Emendamento 106

Proposta di regolamento Allegato V – sezione 1 – punto 1.5 – alinea

Testo della Commissione

1.5. Sistema 5 - Dichiarazione della prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali del prodotto fatta dal costruttore in base agli elementi che seguono:

Emendamento

1.4. Sistema 3 - Dichiarazione della prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali del prodotto fatta dal costruttore in base agli elementi che seguono:

Emendamento

1.5. Sistema 4 - Dichiarazione della prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali del prodotto fatta dal costruttore in base agli elementi che seguono: